

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 35-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE DI LEMBO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

CARLO ROGNONI

per il reato di cui agli articoli 57, 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 30 settembre 1992

Comunicata alla Presidenza il 12 gennaio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 24 agosto 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Rognoni, per il reato di cui agli articoli 57, 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

In data 30 settembre 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 6 ottobre 1992 e deferita alla Giunta il 14 ottobre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 2 e 3 dicembre 1992.

Al senatore Rognoni viene addebitato il reato di diffamazione col mezzo della stampa, previsto e punito dagli articoli 57, 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per presunta omissione, nella sua qualità di direttore del quotidiano «Il Secolo XIX», del controllo necessario per impedire che con l'articolo intitolato: «Aggrediscono un ragazzo per derubarlo», venisse offesa la reputazione di Nicosia Ernesto, Piantandosi Aldo e Serra Benedetto (querelanti).

Nell'articolo in questione, pubblicato in data 25 gennaio 1992, si riferiva che i tre avevano aggredito, minacciato e picchiato un giovane per rubargli una catenina d'oro ed un portafoglio; che successivamente identificati e denunciati ai carabinieri, gli stessi erano stati rinviati a giudizio davanti ai giudici del tribunale di Savona.

Che i fatti riportati potessero apparire rispondenti alla realtà risulta evidente dall'esame della richiesta di autorizzazione a procedere. In essa si legge infatti che, nel corso delle indagini preliminari, veniva anche acquisita copia della denuncia ai carabinieri contro i querelanti, nella quale Piperissa Mario riferiva di essere stato, a seguito di un alterco, buttato fuori dal locale gestito dai tre aggressori, e quindi

percorso dagli stessi, e che in tale frangente gli venivano pure sottratti la catenina e il portafoglio.

Il *ius narrandi* risulta perciò giustificato nel suo esercizio, perchè collegato alla verità della notizia nel momento nel quale essa veniva affidata alla stampa: era stata rappresentata in una denuncia la sequenza dei fatti così come esposti, era iniziato un regolare giudizio.

Nè è rilevante, inoltre, al fine di ritenere esistente una eventuale responsabilità per omesso controllo dei fatti riportati in cronaca da «Il Secolo XIX», la circostanza che gli imputati, non avendo la denunciata rapina trovato sufficiente riscontro «nelle risultanze del processo», furono successivamente assolti con la formula «perchè il fatto non sussiste».

È pacifico infatti in giurisprudenza che, per stabilire se siano stati rispettati i limiti del diritto di cronaca come causa di giustificazione della condotta che potrebbe aver dato luogo in astratto al reato di diffamazione a mezzo della stampa, bisogna avere riguardo alla verità come risulta al momento nel quale la notizia viene diffusa e non già a quanto venga successivamente accertato.

Sono questi i motivi per i quali è apparso *ictu oculi* evidente che non è addebitabile al senatore Rognoni la violazione della norma di condotta dell'articolo 57 del codice penale, che impone al direttore responsabile di esercitare sul quotidiano da lui diretto il controllo necessario ad accertare l'attendibilità delle notizie pubblicate.

Tutto ciò premesso, la Giunta, conformandosi ai suoi indirizzi giurisprudenziali, ha ritenuto esistente il *fumus persecutionis* per la manifesta infondatezza del reato ascritto.

Pertanto la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere.

DI LEMBO, relatore